

CORTE EDU: IL RITARDO NELLE CURE MEDICHE DEL DETENUTO CONFIGURA TRATTAMENTO INUMANO O DEGRADANTE

Alessio Gaudieri



Corte europea dei diritti dell'uomo, Prima Sezione, sentenza del 9 ottobre 2023, *Riela c. Italia*, ricorso n. 17378/20

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con la quale l'Italia è stata condannata per la violazione dell'art. 3 CEDU.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che configuri trattamento inumano o degradante il ritardo significativo nella fornitura a un detenuto di apparecchi medicali, degli esami diagnostici e dei trattamenti medici.

In particolare, per le sue valutazioni, la Corte ha preso in considerazione:

- a. la condizione del detenuto e l'effetto su quest'ultimo delle modalità della sua detenzione;
- b. la qualità delle cure fornite;
- c. se il ricorrente debba o meno continuare la detenzione a causa del suo stato di salute.

Tenuto conto dei ritardi e del fatto che questi riguardavano il trattamento di malattie numerose e di una certa gravità, la Corte ha concluso che il detenuto non abbia ricevuto cure mediche tempestive e adeguate.

Normativa di riferimento

- Art. 3 CEDU

Precedenti citati

- Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 31 gennaio 2019, *Rooman c. Belgio*, ricorso n. 18052/11
- Corte europea dei diritti dell'uomo, Quarta Sezione, sentenza del 2 giugno 2020, *Potoroc c. Romania*, ricorso n. 37772/17
- Corte europea dei diritti dell'uomo, Seconda Sezione, sentenza dell'11 febbraio 2014, *Contrada c. Italia (n. 2)*, ricorso n. 7509/08
- Corte europea dei diritti dell'uomo, Prima Sezione, sentenza del 9 dicembre 2021, *Hamzagić c. Croazia*, ricorso n. 68437/13
- Corte europea dei diritti dell'uomo, Seconda Sezione, sentenza del 3 maggio 2016, *Letinčić c. Croazia*,

ricorso n. 7183/11

[CASE-OF-RIELA-v.-ITALYDownload](#)